

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1557 del 29/03/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I. - PARTE QUINTA - Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. - Aggiornamento Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 emessa da Arpae - SAC di Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1617 del 29/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MARZO 2019 presso la sede di Ple della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
 - Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il Decreto 19 maggio 2016 n. 118;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 e s.m.i. con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con DDG 112 del 17/12/2018;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. dalla Provincia di Parma la Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Sorbolo (PR), località Coenzo;
- con Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007;
- con nota dell'Amministrazione Provinciale di Parma prot.n.71880 del 15/11/2013 si è preso atto delle modifiche richieste dalla Ditta con nota acquisita al protocollo provinciale prot.n.51681 del 25/07/2013;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4264 del 03/11/2016 rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e s m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013 è stata rilasciata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S., avente sede legale e stabilimento siti in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Coenzo, Via Brusadino n°1, C.A.P. 43058, relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali";
- la Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013 sopra citata è allegata quale parte integrante alla Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma e richiamata in premessa;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma è stata modificata la Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013;

RILEVATO CHE:

- a seguito della conclusione del procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Pratica SUAP N. 56/2019 (Provvedimento Conclusivo del SUAP Unione Bassa Est Parmense prot.n.1572 del 22/02/2019, trasmesso via Pec dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.1576 del 22/02/2019 ed acquisito al prot. Arpae n.PG/2019/29927 del 25/02/2019 che modifica in modo non sostanziale l'autorizzazione unica energetica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e s.m.i.), è subentrata l'evidenza di provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte integrante di tale autorizzazione unica energetica;
- la conseguente richiesta di relazione tecnica di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/38645 del 11/03/2019;

VISTA:

- la relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/43054 del 18/03/2019, allegata al presente atto quale parte integrante;

CONSIDERATO:

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto riportato in narrativa, la Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma, nel seguente modo:

DI SUBORDINARE:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per

l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/43054 del 18/03/2019 e, per quanto pertinente, al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot.n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma.

DI INFORMARE CHE:

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e s.m.i..
- L'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 8673/2019

IL RESPONSABILE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. Prot.19.299276 del 25/02/2019
Sinadoc n.8673/19

Inviata con posta interna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Arpae

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta – Aggiornamento autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. N.808/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma e s.m.i. - Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. con stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani, Loc. Coenzo, Via Brusadino n 1.
Relazione tecnica.

In riferimento alla Vs. richiesta prot. Pg.Pr.19.38645 del 11/03/2019 relativa all'istanza in oggetto avanzata dalla Società Agricola Brusadino S.S. sita in via Brusadino n. 1 fraz. Coenzo – Comune di Sorbolo, finalizzata a modificare la tipologia in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica, come sotto riportato:

Biomassa	Biomasse autorizzate t/a	Variazione 2019 tonnellate
Insilato di mais	20030	17520
Granella di mais	130	130
Granella di frumento	200	200
Sottoprodotti trasformazione della frutta	0	563
Sottoprodotti di lavorazione del risone	0	365
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	0	1460
Sottoprodotti trasformazione delle olive	300	730
totale	20660	20953

Il quantitativo giornaliero delle matrici totali in ingresso all'impianto sarà pari a circa 57,4 t/a a fronte delle 56,6 t/a attualmente autorizzate.

considerato che nella propria richiesta la ditta ha precisato che "la modifica in oggetto non comporterà nessuna variazione tecnica, strutturale né impiantistica",

con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera.

MATRICE ARIA

Dall'impianto derivano emissioni in atmosfera convogliate ed emissioni di tipo diffuso odorigene e polverulente. Le emissioni in atmosfera convogliate che derivano dall'attività sono relative al gruppo di cogenerazione e alla torcia di emergenza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DA COGENERATORE

Il cogeneratore GE JENBACHER 320 di potenza pari a 990 kWe (pari a 2,888 MWt) rientra tra gli impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1 della parte V del DLgs. 152/06 e s.m.i. definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

L'impianto di cogenerazione è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale 22/11/2010 n° 1796, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs. 152/2006 e s.m.i:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Ossido di carbonio</i>	800	mg/Nm ³
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	500	mg/Nm ³
<i>Carbonio Organico Totale (COT)*</i>	100	mg/Nm ³
<i>Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (espressi come HCl)</i>	10	mg/Nm ³

* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

I suddetti valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

Ai sensi della D.G.R. n. 1496/2011, fino all'adozione di ulteriori provvedimenti regionali per la fattispecie di impianti con potenza termica nominale compresa tra 250 KW e 3 MW, le emissioni provenienti dal cogeneratore devono essere adeguate entro il 31/12/2020 ai seguenti limiti:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Polveri</i>	10	<i>mg/Nm³</i>
<i>Carbonio Organico Totale (COT)*</i>	100	<i>mg/Nm³</i>
<i>NOx e NH₃ ** (espressi come NO₂)</i>	450	<i>mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	350	<i>mg/Nm³</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	500	<i>mg/Nm³</i>
<i>Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)</i>	10	<i>mg/Nm³</i>

* escluso il metano

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I suddetti valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

EMISSIONI IN ATMOSFERA TORCIA EMERGENZA

Le caratteristiche della torcia devono essere tali da garantire:

<i>Temperatura minima di combustione</i> ..	600	°C
<i>Ossigeno libero minimo tq</i>	3	%
<i>Tempo di contatto</i>	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime;
- stoccaggio del digestato solido;
- stoccaggio del digestato liquido;
- vasca di premiscelazione;
- transito mezzi.

Relativamente alla formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la ditta adotta i seguenti accorgimenti :

1. stoccaggi delle materie prime: copertura dei cumuli di materia prima con idoneo telo; viene lasciato scoperto solo il fronte di avanzamento;
2. stoccaggio della parte liquida e della parte solida del digestato: il digestato prodotto proviene da digestione primaria in due digestori a cui segue una digestione secondaria in digestore coperto; durante la digestione secondaria la fonte di odori viene abbattuta;
3. vasca di pretrattamento (premiscelazione): preso atto delle difficoltà tecniche per la copertura della vasca in parola, la ditta attua il seguente accorgimento: riduzione del ricircolo continuo dell'agitatore della vasca ad 1 ora/giorno e liquido in ingresso al di sotto del pelo libero;
4. transito mezzi: le emissioni polverose derivanti dal transito dei mezzi lungo il tratto di strada di accesso prossimo all'impianto, sono abbattute tramite la predisposizione e l'utilizzo di alcuni getti di nebulizzazione dell'acqua da utilizzare nella stagione secca. La ditta ha inoltre modificato la viabilità interna dei mezzi al fine di ridurre eventuali problematiche dovute al passaggio dei mezzi pesanti;
5. separazione fisica di ciascuna tipologia di sottoprodotto stoccato;
6. movimentazione con pale per evitare perdite lungo il percorso;
7. stoccaggio per breve durata dei prodotti in arrivo all'impianto.

Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole a quanto in progetto condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. ai sensi della DGR 1495/11 per la frazione palabile del digestato è obbligatoria la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali ed inoltre lo stoccaggio dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati. Tutte le materie prime stoccate in cumulo devono essere coperte con idonea telonatura. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto con tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere di breve durata (non oltre 72 ore) onde prevenire fenomeni di anaerobiosi;

2. ai sensi della DGR 1495/11 la ditta deve attuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di un anno dal rilascio dell'atto di modifica a seguito della variazione della dieta. Il monitoraggio dev'essere condotto secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si devono effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale la ditta dovrà trasmettere tali dati all'autorità competente;
3. il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del DLgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensati e residui solidi;
4. le emissioni convogliate dovranno rispettare i limiti di emissione riportati nell'apposito capitolo;
5. dev'essere effettuato un controllo con frequenza almeno annuale delle emissioni del cogeneratore ed il Gestore dell'impianto dovrà mantenere la relativa documentazione a disposizione dell'Organo di controllo;
6. devono essere annotati almeno annualmente su apposito registro tenuto a disposizione delle Autorità di controllo le seguenti informazioni relative alle emissioni in atmosfera:
 - data, l'orario e risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento nel corso dei prelievi alle emissioni (le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni);
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;
7. per l'intero impianto devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
8. devono essere rispettate le ulteriori pertinenti misure gestionali indicate ai punti 3.2 e 4 specificati nella D.G.R. 1495/2011 del 24/10/2011 "CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS";
9. dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biogas prodotto e di energia elettrica prodotta, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);
10. gli impianti di trattamento /raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;
11. la tampa interrata per il contenimento dei liquami domestici dev'essere a doppia parete;
12. lo smaltimento dei reflui deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia di rifiuti;
13. presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;

14. i rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
15. lo spandimento del digestato liquido e solido dovrà avvenire sui terreni in uso all'azienda agricola finalizzati alla coltivazione del mais utilizzato come materia prima per la digestione anaerobica, come indicato nella documentazione in possesso del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.